



[PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)
[PEC via@pec.regione.abruzzo.it](mailto:PEC.via@pec.regione.abruzzo.it)

Spett.le Regione Abruzzo
Servizio Valutazione Ambientali
Via Salara Antica Est n. 27
67100 L'AQUILA

San Giovanni Teatino, 21 Dicembre 2017
Prot. n° 14271/17 ROP

OGGETTO: realizzazione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) - Proponente CTIP BLU S.r.l. – Osservazioni al progetto.

Il sottoscritto *dott. Centorame Nino*, nato a Collecervino (PE) il 31.08.56 e residente in Città Sant'Angelo (PE) alla via Strada Giardino n°49, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società Deco S.p.A. con sede legale in Spoltore (PE) alla via Vomano 14 e sede amministrativa in S. Giovanni Teatino (CH) alla via Salara 14 bis (Cod. Fisc. 00601570757 – Part. IVA 01253610685), **essendo portatore di interesse in qualità di soggetto assuntore del Polo tecnologico del CIRSU**

PRESENTA

ai sensi dell'art. 24 c.3) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti osservazioni al progetto presentato dal Proponente CTIP BLU, relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE).

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni saranno pubblicate sul Portale dello Sportello Ambientale della Regione Abruzzo.

All'uopo si allega:

- Allegato 1: Dati personali del soggetto che presenta le osservazioni
- Allegato 2: Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che presenta le osservazioni
- Allegato 3: Osservazioni al progetto.

Distinti saluti

NB DECO S.p.A.
[Signature]

utec/NIB



Vincitore Premio Emas Italia 2017





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0326804/17	21/12/2017	PEC	Mittente: POSTA@PEC.DECOGROUP.IT	

Oggetto: PROT.N. 14271/17 DEL 21.12.17 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO - PROPONENTE CTIP BLU SRL - OSSERVAZIONI AL PROGETTO

Impronta: A05AF73E1D4BAED8C27AE702E6EC7C8261F191BC02445492B6297836BEC5E79B



Allegato 3: Osservazioni al progetto

pag. 1



Vincitore Premio Emas Italia 2017





1. PREMESSA

La presente relazione raccoglie le osservazioni, ai sensi dell'art. 24 c.3) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al progetto presentato dal Proponente CTIP BLU, relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE).

La documentazione progettuale esaminata, è stata scaricata dal sito web della Regione Abruzzo, all'indirizzo di seguito riportato:
http://sra.regione.abruzzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:realizzazioni-one-di-impianto-di-produzione-di-biometano-da-digestione-anaerobica-di-fonti-rinnovabili-con-trattamento-di-digestato-solido-e-liquido-per-la-produzione-di-compost-e-riutilizzo-delle-acque&catid=4:procedura-via&Itemid=2.

Per una migliore comprensione delle osservazioni e delle carenze rilevate, la relazione è stata strutturata in tre paragrafi principali, seguendo in linea di massima i contenuti del SIA:

1. Quadro di riferimento programmatico.
2. Quadro di riferimento progettuale.
3. Quadro di riferimento ambientale.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Il Proponente identifica l'impianto come installazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, secondo la procedura ex D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 28/2011.

La procedura seguita è errata per i seguenti motivi:

- A. Il progetto presentato deve essere invece identificato quale impianto di trattamento rifiuti che abbia la finalità di produrre rifiuti recuperabili; infatti, ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i. all'allegato 2 suballegato 1 punto 2, il biogas prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti è identificato con il codice CER 19.06.99 ed il digestato prodotto dal processo anaerobico è a sua volta identificato con i codici CER 19.06.04 e 19.06.06.
- B. L'impianto proposto prevede il trattamento del biogas (trattamento di upgrading) ai fini della produzione di biometano, da immettere successivamente nella rete di distribuzione gas e prevede il trattamento del digestato (trattamento di compostaggio) ai fini della produzione di un ammendante compostato misto.

Non vi è, dunque, per quanto sopra esposto, alcuna produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma solo recupero di rifiuti ed in tal senso l'impianto deve essere identificato e la procedura deve essere congruente con tale tipologia impiantistica.

Quindi non resta che riproporre l'intero iter amministrativo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nella direzione procedimentale più corretta che tenga conto della gestione dei rifiuti piuttosto che della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

VERIFICA DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE SPECIFICA (P.R.G.R.)

La Regione Abruzzo ha recentemente approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti. Poiché l'iniziativa proposta prevede il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei **rifiuti urbani**, essa deve essere necessariamente confrontata con la pianificazione di settore specifico, quale il suddetto P.R.G.R.

pag. 2



Vincitore Premio Emas Italia 2017





Relativamente all'articolazione impiantistica sul territorio regionale e specificatamente al trattamento di FORSU e verde da RD (cfr. par. 10.2 del P.R.G.R.), il Piano rileva che a fronte di un fabbisogno di trattamento previsto di ca. 140.000 ton/anno per l'intera Regione, la dotazione impiantistica di Piano, consentirebbe di offrire una capacità di trattamento pari a ca. 260.000 tonnellate/anno.

Lo stesso Piano Regionale, in virtù della maggiore offerta impiantistica rispetto al fabbisogno stimato, prevede di destinare tale maggiore capacità di trattamento alle frazioni organiche derivanti da attività agro-industriali.

E' evidente che l'iniziativa in oggetto, oltre a non essere stata identificata come impianto di Piano, andrebbe a sbilanciare ulteriormente il rapporto tra il fabbisogno regionale e l'offerta impiantistica pianificata.

Ma vi è di più. Appare assolutamente fuori luogo ipotizzare la realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica a distanza di pochi metri dal Polo Tecnologico del CIRSU, impianto di Piano, in cui è presente una sezione impiantistica dedicata al trattamento della FORSU per una capacità autorizzata di 50.000 ton/anno.

Per quanto sopra esposto, risulta chiaramente evidente che la proposta progettuale è del tutto **incompatibile** con la pianificazione di settore specifica.

VERIFICA DELL'INTERVENTO CON I CRITERI LOCALIZZATIVI DEL P.R.G.R.

Nello studio il Proponente dichiara che la localizzazione è compatibile con tutti i criteri localizzativi del nuovo P.R.G.R., recentemente approvato dalla Regione Abruzzo.

In realtà, l'area oggetto dell'intervento ricade in zona P1 del Piano Stralcio Difesa Alluvioni, per la quale zona il P.R.G.R. prevede un livello di prescrizione di "penalizzazione a magnitudo attenzione" che impone di "Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale".

In considerazione del fatto che agli atti non risulta presente alcuna verifica su scala comunale circa la fattibilità dell'intervento in termini di pericolosità idraulica, si ritiene che in tal senso lo studio localizzativo **sia carente**.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

FLUSSO IN OUTPUT: COMPOST

La società Proponente evidenzia che nel caso in cui venga riattivato il Polo tecnologico del CIRSU, già dotato di linea di compostaggio, l'esercizio della loro sezione di compostaggio potrà essere sospeso, considerato che la frazione solida del digestato verrebbe conferita direttamente a detto impianto.

La scrivente, in qualità di Assuntore del Polo Tecnologico citato, non condivide tale ipotesi dichiarando sin d'ora di non voler offrire alcuna disponibilità ad accettare un rifiuto già digestato. Inoltre, il Proponente rappresenta che in caso di percorribilità della propria ipotesi (cosa per la quale la scrivente non si rende disponibile), la sezione di compostaggio dell'impianto proposto potrà essere riconvertita per incrementare la resa della bioessiccazione e biostabilizzazione, ipotizzando attività di trattamento non ben identificate nel processo di lavorazione dei rifiuti.

CONTESTO DI INSERIMENTO

Nello studio, il Proponente dichiara che l'area di intervento ricade come destinazione urbanistica all'interno della zona D3 "industria" del vigente P.R.G. del Comune di Mosciano Sant'Angelo.

In tale zona le N.T.A. indicano compatibile l'insediamento ed il potenziamento di attività



Vincitore Premio Emas Italia 2017



pag. 3



industriali di tipo manifatturiero e delle costruzioni, identificabili tra le attività economiche ATECO 2007, nel capitolo C “attività manifatturiera” e nel capitolo F “costruzioni”.

Secondo il Proponente, l'attività sarebbe compatibile con il P.R.G. essendo a suo dire la produzione di biometano inquadrabile come attività manifatturiera riconducibile al codice ATECO 20.59.90 “fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.”.

In realtà, l'attività di produzione di un gas quale il biometano è tutt'altro che inquadrabile come attività manifatturiera; infatti, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, l'attività in questione si identifica come un'attività di produzione di gas codice ATECO 35.21.00 “produzione di gas ai fini di approvvigionamento mediante carbonizzazione del carbone o utilizzando sottoprodotti agricoli o rifiuti” di cui al capitolo D delle attività economiche ATECO 2007.

E' dunque evidente che l'intervento è **incompatibile** con il vigente P.R.G. del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE).

CICLO DELLE ACQUE

Relativamente al ciclo delle acque, il Proponente prevede la gestione delle stesse attraverso due distinte modalità:

- o attraverso il conferimento di acque azotate al Consorzio di Bonifica Nord per il loro successivo utilizzo in agricoltura;
- ovvero, attraverso la gestione di acque osmotizzate secondo tre possibili soluzioni: lo scarico in acque superficiali, lo scarico in fognatura e lo scarico al Consorzio per usi industriali.

Riguardo al primo punto elenco, il Proponente ha dichiarato nell'ambito del quadro di riferimento programmatico, di attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 25.2.2016 (in realtà è da intendersi D.M. 25.2.2016).

E' bene evidenziare che tale riferimento normativo attiene alla possibilità di utilizzo agronomico di effluenti, acque reflue e digestato provenienti esclusivamente da allevamenti e/o attività agricole, escludendo categoricamente l'utilizzo agronomico di acque reflue derivanti da attività di trattamento di rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Trattandosi in tal caso di acque reflue generate da attività di trattamento dei rifiuti, tale modalità di gestione risulta essere totalmente inapplicabile ed in conflitto con le norme vigenti.

Riguardo al secondo punto elenco, il Proponente si limita ad indicare possibili soluzioni senza specificare quale di queste sarà effettivamente percorsa e quali impatti ambientali sono da essa generati e di conseguenza quali scelte tecniche vengono assunte per limitare l'impatto sulla componente acque.

Quindi, le informazioni circa il ciclo delle acque risultano carenti e non consentono di disporre di elementi utili ai fini della valutazione dei suoi effettivi impatti.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il Proponente, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera derivanti dalla torcia di emergenza, ha assunto nel Q.R.E. proposto, i limiti di cui all'allegato 1 parte III par. 1.3 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

A tal riguardo si evidenzia, tuttavia, che con Deliberazione n. 226 del 18.5.2009, la Regione Abruzzo ha disposto che per le emissioni convogliate in atmosfera, derivanti dalla termodistruzione di biogas in torcia, i parametri da analizzare ed i relativi limiti da rispettare sono quelli riportati dal D.lgs. 133/2005, (ora allegato 1 al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs.



Vincitore Premio Emas Italia 2017



pag. 4



152/2006 e s.m.i.).

Appare del tutto evidente che il Q.R.E. proposto **non è conforme** alle disposizioni regionali che, in considerazione del consistente impatto generato dalla termodistruzione in torcia, individuano un set di parametri molto più ampio e, giustamente, limiti molto più restrittivi.

Sempre in riferimento alle emissioni in atmosfera, il Proponente dichiara di aver fatto riferimento alle linee guida Arta Abruzzo – criteri tecnici per la progettazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da biogas – maggio 2015.

I suddetti criteri tecnici non sono conformi con la tipologia impiantistica proposta per due ordini di motivi:

- innanzitutto per il fatto che l'impianto proposto non è un impianto di produzione di energia, ma un impianto di produzione di gas. Le linee guida Arta sono invece specificatamente dedicate agli impianti di produzioni di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- secondariamente per il fatto che le linee guida Arta fanno esplicitamente riferimento ad impianti di produzione di biogas da biomasse e non da rifiuti: nel par. "definizione del biogas" si legge infatti " *omissis* la biomassa alimentata al digestore anaerobico deve essere costituita da materiali **non** appartenenti alla categoria dei rifiuti di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06

Quanto detto evidenzia che il Preponente, pur avendo individuato la produzione di emissioni in atmosfera quale aspetto ambientale più significativo del processo di digestione anaerobico, faccia riferimento a norme e criteri tecnici di valutazione non pertinenti ed elaborati per tipologie impiantistiche e per matrici in ingresso totalmente differenti (impianti di digestione anaerobica da biomasse "non rifiuto", prodotte da aziende agricole proponenti singole o consorziate).

EMISSIONI ODORIGENE

Nello studio previsionale di impatto odorigeno mediante simulazione della dispersione atmosferica" datato 08/08/2017, integrato poi il 28/10/2017 con il documento "Risposta a vs. richiesta integrazione documentale - lettera prot. N. 20.298 del 30/09/2017", si rilevano alcune carenze e incongruenze, che qui nel seguito si procede ad illustrare, specie per ciò che attiene al rispetto delle Linee guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno" della Regione Lombardia (DGR Lombardia IX/3018 del 15/02/2012), che è stato preso a riferimento.

Completezza e adeguatezza dello scenario emissivo per le simulazioni

- Nello scenario emissivo simulato non è stata considerata la sorgente di emissione odorigena "Off-gas di upgrading": essa è invece da considerarsi significativa, perché il tenore di H₂S presente nell'off-gas emesso in atmosfera, verosimilmente è non inferiore al tenore di H₂S nel biogas tal quale, il quale ha notoriamente una concentrazione di odore dell'ordine di 10⁴-10⁶ ou_E/m³.
- Per la stima del "cumulo delle azioni odorigene e delle emissioni atmosferiche", nello scenario emissivo è stato inserito, oltre all'impianto di produzione di biometano di cui è proponente CTIP BLU Srl, solo l'impianto Amadori. Appare invece necessario inserire anche l'impianto di compostaggio ex-Cirsu, in considerazione sia della posizione geografica (distanza dall'installazione inferiore alla distanza dell'impianto Amadori) sia dell'ipotesi prevista del conferimento del residuo solido del digestato presso l'impianto di compostaggio ex-Cirsu; infatti è verosimile che il trattamento del digestato presso l'impianto ex-Cirsu invece che

pag. 5



Vincitore Premio Emas Italia 2017





all'interno della medesima installazione di CTIP BLU S.r.l., comporti un trasferimento della sorgente di odore dalla seconda al primo e in aggiunta anche l'emissione diffusa durante il trasporto del digestato.

- Nello Studio non sono forniti i criteri mediante i quali si suppone che la portata di odore dello stabilimento Amadori sia doppia rispetto a quella dell'installazione in progetto.

Dati meteorologici impiegati nello Studio

I "dati meteorologici" impiegati nelle simulazioni sono inadeguati e non conformi rispetto ai requisiti indicati nel § 4 dell'Allegato 1 della sopra menzionata DGR Lombardia IX/3018, ove sono definite le caratteristiche minime dei dati meteo e le informazioni minime da allegare alla presentazione dello studio.

L'inadeguatezza dei dati meteorologici impiegati nello studio è data in particolare da quanto segue.

- I dati meteorologici non sono dati reali su un dominio temporale congruo (un anno), ma sono ipotetici, ossia situazioni-tipo, delle quali nemmeno è nota la frequenza di occorrenza. Dunque è radicalmente impossibile usare questi dati per ottenere una simulazione dell'impatto olfattivo secondo gli obiettivi espressi nella DGR Lombardia IX/3018. Infatti uno dei concetti-chiave descritti nelle Linee Guida Lombarde è che l'impatto sia espresso da una combinazione fra la magnitudo dell'esposizione olfattiva e la sua frequenza. Lo Studio in esame non solo è non conforme ai requisiti della DGR Lombardia (perché non è realizzato impiegando un anno completo di dati orari aventi determinate caratteristiche), ma non ne adotta nemmeno i principi base, perché neppure esamina e fornisce informazioni circa la frequenza delle varie situazioni-tipo.
- La situazione-tipo meteorologica non è neppure un cosiddetto *worst case*. La scelta di studiare l'impatto olfattivo in una singola condizione meteorologica (in deroga alla DGR Lombardia) sarebbe ammissibile in principio se almeno a tale situazione fosse associato l'impatto olfattivo massimo; per esempio si sarebbe dovuto scegliere un vento debole e un vettore della direzione del vento che punti al ricettore sensibile più vicino alle sorgenti di emissione. Invece la situazione meteorologica scelta nello studio è caratterizzata da una velocità del vento medio-alta e da un vettore di direzione del vento che punta in una zona in cui non vi è alcun ricettore sensibile. Non vi è poi alcuna informazione circa le condizioni di turbolenza atmosferica considerate nella situazione-tipo.

Software/ algoritmo per le simulazioni di dispersione

Il software di calcolo impiegato nello studio è Windimula; esso implementa un algoritmo di dispersione del tipo gaussiano a pennacchio. Tale algoritmo non è fra quelli consigliati al § 10 dell'Allegato 1 della DGR Lombardia IX/3018 e, concretamente, non è adatto a descrivere le situazioni che frequentemente risultano critiche nella dispersione delle emissioni odorigene (sorgenti areali, sorgenti al suolo, basse velocità del vento o calme, variabilità della direzione del vento, forte stabilità dei bassi strati dell'atmosfera, variazione oraria delle portate di odore emesse).

Post-elaborazione dei risultati delle simulazioni e valutazione dei risultati stessi

- Nello Studio sono fornite le concentrazioni di odore e degli inquinanti massime, restituite dalle simulazioni e le medie delle concentrazioni fra le diverse situazioni-tipo meteorologiche. La media delle concentrazioni sulle diverse situazioni-tipo è un parametro privo di rappresentatività, perché, come anzidetto, delle diverse situazioni-tipo non è nota la frequenza.



Vincitore Premio Emas Italia 2017



pag. 6



Nello Studio non è fornito, come invece richiesto dalla DGR Lombardia, il 98° percentile delle concentrazioni di odore. Il confronto fra i risultati delle simulazioni e i criteri di valutazione della DGR Lombardia è quindi possibile solo con riferimento al valore massimo assoluto. Quest'ultimo, tuttavia, non rappresenta, come precedentemente illustrato, un effettivo *worst case*; quindi, in definitiva, il valore ottenuto dalle simulazioni non è per nulla utile alle valutazioni che si sarebbero dovute condurre.

- I dati di concentrazione risultati dalle simulazioni degli inquinanti NH₃ e H₂S sono nello Studio confrontati con i TLV (Threshold Limit Value) degli ambienti di lavoro. La scelta di questi valori come termini di confronto per valutare l'impatto (non olfattivo, ma sanitario) delle emissioni in progetto sarebbe forse appropriata se i ricettori sensibili fossero classificabili a termini di legge come ambienti di lavoro e se le simulazioni avessero restituito le medie sulle otto ore di lavoro; ma così non è. Al contrario per l'impatto delle emissioni sull'aria ambiente cui è esposta la popolazione generale si sarebbe potuto considerare quanto indicato nel documento "Air quality guidelines for Europe; second edition" del World Health Organization (WHO regional publications. European series; No. 91) § 6.6 "Hydrogen sulfide", a pag. 147:

In order to avoid substantial complaints about odour annoyance among the exposed population, hydrogen sulfide concentrations should not be allowed to exceed 7 µg/m³, with a 30-minute averaging period.

Quindi il valore di confronto scelto nello Studio per l'idrogeno solforato (14 milligrammi/m³) non appare adeguato, essendo quattro ordini di grandezza superiore alla soglia (7 microgrammi/m³) suggerita dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità.

Sulla base di quanto sopra esposto, appare del tutto evidente che lo studio olfattivo risulti carente, non conforme alla DGR Lombardia IX/3018 del 15/02/2012 a cui il predetto studio è stato manifestatamente dichiarato di attenersi e non fornisce risultati validi ai fini di una valutazione completa ed esauriente dell'impatto ambientale generato, specie per ciò che attiene all'effetto cumulo.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Proponente prevede di alimentare l'impianto con i rifiuti (forsu, scarti agroindustriali e rifiuti di sfalci e potature), identificati con i codici CER indicati nella documentazione progettuale.

In riferimento all'elenco dei rifiuti in ingresso non può condividersi la possibilità per l'impianto di accettare i seguenti codici:

- CER 19.06.04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani;
- CER 19.06.05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animali o vegetale;
- CER 19.06.06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale.

Infatti, poiché i suddetti rifiuti provengono dal trattamento anaerobico, non sarebbero in grado di fornire alcun contributo nei confronti della produzione del biogas che rappresenta il fine del trattamento in progetto, senza esserci alcuna attività di recupero di tali rifiuti.

Analogamente, non può condividersi la possibilità di accettare rifiuti con i seguenti codici:

- CER 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti;



Vincitore Premio Emas Italia 2017



pag. 7
[Handwritten signature]



- CER 19.13.02 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01.

I suddetti rifiuti, utilizzati quali strutturanti nella sezione di compostaggio, andrebbero a compromettere fortemente la qualità dell'ammendante compostato misto che si intende produrre ai sensi del decreto fertilizzanti di cui al D.Lgs. 75/2010, che infatti **esclude** la possibilità di utilizzare tali tipologie di rifiuti ai fini della produzione di ammendante.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Nel quadro di riferimento progettuale non si fa alcun riferimento e non si rimanda ad alcun elaborato allegato in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo associata ai “movimenti di terra”.

Si ricorda che per tale aspetto è di recente intervenuto il D.P.R. 13.6.2017 n° 120 che prevede per i cantieri di grandi dimensioni ovvero “..... *omissis* opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, la predisposizione del Piano di Utilizzo (cfr. art. 9), da trasmettere prima della conclusione del procedimento.

Si ricorda altresì che il citato decreto stabilisce all'art. 4 i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti a prescindere dal riutilizzo in-situ ed ex-situ, sulla base di una caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2 del citato D.P.R., caratterizzazione inserita nella progettazione dell'opera (cfr. All.1).

Per quanto sopra esposto il quadro di riferimento progettuale deve necessariamente essere integrato con quanto sopra esposto, anche in considerazione di una valutazione della documentazione prodotta all'interno del procedimento di VIA.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

GEOLOGIA E STATO DI QUALITÀ DEL SUOLO NEL CONTESTO DI INTERVENTO – QUALITÀ DEI SUOLI

Per acquisire i dati della qualità del suolo sono state realizzate 5 trincee per il prelievo medio di 5 campioni di terreno insaturo.

I risultati analitici sono riportati nella “Relazione geoambientale”, nel quale il Proponente evidenzia la piena conformità ai limiti del D.Lgs. 152/06 – Parte IV – ll. 5 - Tab. 2 col. B Siti ad uso commerciale ed industriale.

E' bene evidenziare che la caratterizzazione della matrice suolo è parziale poiché sono stati ricercati solo taluni parametri indicati nella colonna B del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Infatti, da una lettura della certificazione analitica, emerge chiaramente la mancanza delle seguenti famiglie di composti ed i relativi parametri:

- 13. Composti organo-stannici
- 17. Cianuri (liberi)
- 18. Fluoruri
- da 25 a 38. Policiclici aromatici: Benzo(a)antracene, Benzo (a) pirene, Benzo (b) fluorantene, Benzo(k) fluorantene, Benzo (g,h,i) terilene, Crisene, Dibenzo(a, e) pirene, Dibenzo (a,l) pirene, Dibenzo(a,i) pirene, Dibenzo (a,h) pirene, Dibenzo (a,h) antracene, Indenopirene, Pirene, Sommatoria policiclici aromatici da 25 a 34.
- da 54 a 57. Alifatici alogenati cancerogeni: Tribromometano (bromoformio), 1,2-Dibromoetano, Dibromoclorometano, Bromodichlorometano.



Vincitore Premio Emas Italia 2017



pag. 8



- da 58 a 61. Nitrobenzeni: Nitrobenzene, 1,2-Dinitrobenzene, 1,3-Dinitrobenzene, Cloronitrobenzeni.
- da 62 a 67. Clorobenzeni: Monoclorobenzeni, Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-Diclorobenzene), Diclorobenzeni cancerogeni (1,4-diclorobenzene), 1,2,4-triclorobenzene, 1,2,4,5-tetraclorobenzene, Pentaclorobenzene
- da 69 a 75. Fenoli non clorurati e clorurati: Fenoli non clorurati, Metilfenolo (o,m,p-), Fenolo, 2-clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo, Pentaclorofenolo.
- da 76 a 81. Ammine aromatiche: Anilina, o-Anisidina, m,p-Anisidina, Difenilamina, p-Toluidina, Sommatoria Ammine aromatiche da 73 a 77.
- 92 & 93. Diossine e furani: Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.), PCB
- 96. Amianto
- 97. Esteri acido ftalico.

Appare del tutto evidente che la “Relazione geoambientale” è **incompleta** ed in considerazione dell'intervento previsto particolarmente impattante per la matrice suolo, la definizione dello stato della qualità del suolo non può prescindere da una caratterizzazione analitica estesa a tutti i parametri della citata col. B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., affinché si **possa asserire con estrema certezza, la piena conformità ai limiti in essa riportati.**

IDROGEOLOGIA E STATO DI QUALITÀ DELLA FALDA ACQUIFERA E DEL RICETTORE DI SUPERFICIE

Ai fini della caratterizzazione dello stato di qualità delle acque sotterranee, sono stati analizzati n°3 campioni di acqua sotterranea prelevati da tre piezometri di monitoraggio. Nell'allegato n° 3 sono riportati i rapporti di prova concernente lo stato di qualità delle acque. L'indagine ambientale ha riguardato un solo campionamento effettuato in data 3.8.2017.

Premesso quanto sopra, così come per lo stato ambientale della qualità del suolo, si evidenzia che la caratterizzazione analitica della matrice acque sotterranee è parziale, avendo ricercato solo taluni parametri riportati nella Tabella 2 – Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed avendo effettuato una sola campagna di monitoraggio.

Infatti, dalla lettura della certificazione analitica contenuta nell'allegato n°3, emerge chiaramente un solo campionamento per i tre piezometri (3.8.2017) e la mancanza delle seguenti famiglie di composti ed i relativi parametri:

- 7. Cobalto
- da 20 a 23. Altri inquinanti inorganici: Cianuri liberi, Fluoruri, Nitriti, Solfati (mg/l).
- da 24 a 28. Composti organici aromatici: Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, para-Xilene
- da 29 a 38. Policiclici aromatici: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene, Pirene, Sommatoria (31,32,33,36).
- da 58 a 61. Nitrobenzeni: Nitrobenzene, 1,2-Dinitrobenzene, 1,3-Dinitrobenzene, Cloronitrobenzeni.
- da 62 a 68. Clorobenzeni: Monoclorobenzene, 1,2-Diclorobenzene, 1,4-Diclorobenzene, 1,2,4-Triclorobenzene, 1,2,4,5-Tetraclorobenzene, Pentaclorobenzene, Esaclorobenzene.
- da 69 a 72. Fenoli e Clorofenoli: 2-clorofenolo, 2,4-Diclorofenolo, 2,4,6-Triclorofenolo, Pentaclorofenolo.
- da 73 a 75. Ammine aromatiche: Anilina, Difenilamina, p-Toluidina.



Vincitore Premio Emas Italia 2017



pag. 9



- da 76 a 86. Fitofarmaci: Alaclor, Aldrin, Atrazina, alfa-Esacloroesano, beta-esacloroesano, gamma-Esacloroesano (lindano), Clordano, DDD, DDT, DDE, Dieldrin, Endrin, Sommatoria Fitofarmaci.
- 87. Diossine e Furani: Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEF).
- 88. PCB
- 89. Acrilammide
- 91. Acido para-ftalico
- 92. Amianto (fibre A > 10 mm).

Quindi anche lo stato ambientale delle acque sotterranee è **incompleto** ed in considerazione dell'intervento previsto particolarmente impattante per la matrice acque sotterranee, la definizione dello stato della qualità delle acque non può prescindere da una caratterizzazione analitica da effettuarsi come segue:

1. estesa a tutti i parametri della citata Tabella 2 – Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., affinché si **possa asserire con estrema certezza, la piena conformità ai limiti in essa riportati**;
2. che comprenda più campagne di monitoraggio al fine di valutare la variabilità delle concentrazioni rilevate anche in funzione della stagionalità, ma anche le quote massime di escursioni del livello della falda acquifera, necessaria alla definizione della quota di imposta dell'impianto.

Per quanto attiene lo stato di qualità del recettore di superficie, il Proponente ha fatto riferimento alla relazione Arta Abruzzo di monitoraggio e controllo delle acque superficiali; tale relazione si riferisce a periodi di monitoraggio compresi tra il 2010 ed il 2015.

Ai fini delle derminazioni dello stato ecologico e chimico del corpo recettore, è parere della scrivente eseguire uno screening approfondito della qualità delle acque, da effettuarsi prevedendo campionamenti in corrispondenza del punto di scarico, riferito ad un set di parametri ampio e ad un periodo temporale che comprenda più stagionalità.

SALUTE UMANA

Nel quadro di riferimento ambientale **non è presente** la componente “salute umana”, specificatamente richiesta al punto 4 dell'allegato VII alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., senza la quale **non è possibile** effettuare alcuna valutazione degli effetti significativi, diretti ed indiretti del progetto sulla componente ambientale “popolazione e salute umana” (cfr. art. 5 c.1 lett. c), sia come impianto singolo che in effetto cumulo con l'impianto Amadori ed il Polo tecnologico del CIRSU.

5. STIMA DEGLI IMPATTI

In considerazione dell'ubicazione dell'intervento, come già evidenziato per le emissioni odorigine, nello studio non è stata eseguita la stima di tutti gli impatti sulle componenti ambientali in effetto cumulo con le attività industriali limitrofe, nonché con lo stabilimento dell'Amadori e con il Polo tecnologico del CIRSU.

Pertanto le valutazioni riportate non sono esaustive e non rappresentano uno studio completo degli impatti che effettivamente potrebbero essere generati dalla costruzione e gestione dell'impianto proposto.



Vincitore Premio Emas Italia 2017



pag. 10



6. CONCLUSIONI

Per quanto attiene agli strumenti di governo del territorio, il complesso impiantistico in oggetto, contrariamente a quanto dichiarato dal Proponente, risulta per molti aspetti **incompatibile** con le indicazioni fornite dagli stessi.

Con riferimento al Piano Regolatore Generale del Comune di Mosciano Sant'Angelo, lo strumento urbanistico non riconosce e consente l'attività che si intende realizzare sull'area di intervento.

In merito al PSDA, l'area oggetto dell'intervento ricade in zona P1 del Piano Stralcio Difesa Alluvioni, per la quale zona il P.R.G.R. prevede un livello di prescrizione di "penalizzazione a magnitudo attenzione"; tale aspetto merita una valutazione estremamente conservativa alla luce dei danni causati dalle recenti alluvioni che hanno interessato l'intero territorio Abruzzese ed in particolare la Provincia di Teramo.

Sulla pianificazione di settore specifica riferita al nuovo P.R.G.R., l'iniziativa proposta risulta essere **totalmente incompatibile**, non essendo stata identificata come impianto di Piano ed andrebbe, tralaltro, a sbilanciare ulteriormente il rapporto tra il fabbisogno regionale e l'offerta impiantistica pianificata.

Anche il quadro di riferimento progettuale risulta estremamente carente, avendo voluto assimilare un progetto di impianto di produzione di biometano da biomassa diversa dai rifiuti, ad un impianto destinato al trattamento dei rifiuti; tralaltro, il Proponente ha fatto riferimento alle linee guida Arta Abruzzo che dettano criteri tecnici per la progettazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da biogas da matrici agricoli, tipologie impiantistiche diverse dall'impianto proposto che intende trattare rifiuti per la produzione di biogas e successiva trasformazione in biometano.

Non possono essere sottaciute nemmeno le gravi carenze riscontrate, sempre nell'ambito del quadro di riferimento progettuale, in termini di ciclo delle acque, emissioni in atmosfera, emissioni odorigene e gestione dei rifiuti, tutte puntualmente osservate nei rispettivi paragrafi della presente relazione.

Infine, anche il quadro di riferimento ambientale appare non sufficientemente approfondito, specie per ciò che attiene lo studio dello stato ambientale dell'area oggetto dell'intervento, propedeutico ed indispensabile per la dovuta stima degli impatti che, evidentemente, anch'essa non fornisce elementi per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto proposto nel contesto di riferimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, in presenza di evidenti elementi di incompatibilità, di incongruenza con le disposizioni di riferimento, di marcate carenze progettuali e, per taluni aspetti, di assenza di approfondimento, si invita Codesto Pregiatissimo Comitato ad esprimere il proprio motivato dissenso, formulando parere non favorevole all'iniziativa.

San Giovanni Teatino, 21 dicembre 2017

HB
AP
DECO S.p.A.
[Handwritten signature]

pag. 11



Vincitore Premio Emas Italia 2017

